

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE UMBRIA

RICORSO

Per: Burgo Federica (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Americo (C.F. [REDACTED]) email: [REDACTED] - fax: [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [REDACTED], come da delega in calce al presente atto

Contro

- **Ministero dell'istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia
- **Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello stato di Perugia.
- **Commissione d'Esame di valutazione ADSS – Sostegno scuola secondaria di II grado DDG 2939/2025**, in persona del legale rappresentante pro tempore

resistenti

e nei confronti di

Bianchini Giulia LOCALITA' [REDACTED]

*per
l'annullamento*

1. La scheda di rideterminazione della valutazione dei titoli del 22 maggio 2026, pubblicata sulla Piattaforma "Concorsi e Procedure Selettive" in data 22/05/2026 alle ore 08:48, recante per la candidata Burgo Federica il punteggio USR di punti 35,50 (in luogo dei precedenti punti 48,00 attribuiti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati in data 29/04/2026), con l'annotazione "D.L. 71/2024 art. 6 percorso non selettivo", nella parte in cui nega alla ricorrente l'attribuzione di punti 12,50 per la voce A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023 (percorso selettivo di accesso al sostegno) e, più in generale, nella parte in cui qualifica il percorso di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 come "non selettivo" ai fini della valutazione dei titoli.
2. Il D.D. prot. n. 266 dell'8 giugno 2026, a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, dott. Fabrizio Fratini, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, relativa alla procedura indetta con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui recepisce il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originariamente

attribuiti, e colloca la ricorrente al n. 45 dell'elenco degli idonei con punteggio complessivo di 219,50/250, con conseguente pregiudizio della sua posizione in graduatoria e delle sue prospettive di immissione in ruolo.

3. La nota prot. n. 11436 del 9 giugno 2026 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, a firma del Dirigente dott. Fabrizio Fratini, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la rideterminazione del punteggio titoli, nella parte in cui afferma che “i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023” e, per l'effetto, conferma la natura non selettiva del percorso frequentato dalla ricorrente, in contrasto con le indicazioni ministeriali (FAQ MIM n. 21) e con la prassi applicativa seguita in altre procedure.
4. Per quanto di ragione e nella misura in cui abbiano inciso sull'illegittima rideterminazione del punteggio e sulla posizione della ricorrente in graduatoria, tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ed in particolare:

4.1. L'AvvisoUSR Umbria prot. n. 8825 del 4 maggio 2026 (Esito valutazione titoli – Allegato 2), nella parte in cui, fissando il termine per la proposizione dei reclami alle ore 23:59 del 14 maggio 2026, non ha comunque garantito alla ricorrente la possibilità effettiva di contestare la successiva e sopravvenuta variazione del punteggio intervenuta in data 22 maggio 2026, senza preventiva comunicazione individuale, in violazione dei principi di trasparenza, partecipazione procedimentale e tutela dell'affidamento. 4 19 20 23

4.2. Gli allegati al D.D. prot. n. 266/2026 costituenti la graduatoria dei vincitori (elenco posizioni 1–43); l'elenco degli idonei (posizioni 44–56), nella parte in cui recepiscono e cristallizzano il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originari, con conseguente collocazione deteriore della ricorrente rispetto ad altri candidati che hanno beneficiato del punteggio pieno per percorsi di natura analoga.

4.3. Il D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 (bando di concorso) e il relativo Allegato B – Tabella dei titoli valutabili (Allegato 4), nella parte in cui, ove ritenuto necessario e nei soli limiti dell'interesse della ricorrente: non ha espressamente previsto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla voce A.2.2 ai percorsi di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 a numero programmato e ad accesso selettivo, ovvero è stato interpretato ed applicato dall'Amministrazione resistente in modo difforme e restrittivo rispetto alle FAQ ministeriali (in particolare la FAQ MIM n. 21) e rispetto alla prassi adottata in altre procedure concorsuali, con conseguente ingiustificata esclusione della ricorrente dal beneficio del punteggio aggiuntivo per percorso selettivo.

4.4. Ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, anteriore, successivo o comunque connesso, ivi comprese eventuali determinazioni interne dell'USR Umbria relative ai criteri di qualificazione dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini della valutazione dei titoli, nella parte in cui abbiano contribuito a determinare o confermare la riduzione del punteggio titoli della ricorrente e la sua collocazione in graduatoria in posizione

deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato in applicazione corretta della normativa e delle indicazioni ministeriali.

PREMESSE IN FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 9 ottobre 2025, n. 2939, è stato indetto, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posti comuni e di sostegno, finalizzato alla copertura complessiva di n. 30.759 posti, secondo la ripartizione e le modalità dettagliatamente indicate nel bando e nei relativi allegati.

2. La ricorrente, dott.ssa Federica Burgo (C.F. [REDACTED]), presentava regolare domanda di partecipazione per la procedura relativa alla classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) per la Regione Umbria, indicando quale titolo di accesso la specializzazione per le attività di sostegno didattico conseguita ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

3. La medesima superava con esito pienamente positivo entrambe le prove concorsuali previste dal bando, conseguendo i seguenti punteggi:
– prova scritta: punti 86/100; – prova orale: punti 98/100; per un totale di 184/200 punti sulle prove d'esame, a conferma dell'elevato livello di preparazione professionale e didattica.

4. Il bando di concorso rinvia, per la valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio, alla tabella di cui all'Allegato B al D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023, che distingue – per quanto qui rileva – tra:

- titoli di accesso non selettivi (punto A.2.1), con attribuzione di punti 12,50;
- titoli di accesso conseguiti tramite percorsi selettivi a numero programmato (punto A.2.2), con attribuzione di ulteriori punti 12,50, fino a un massimo complessivo di 25 punti per i titoli di accesso

5. In data 29 aprile 2026, alle ore 11:33, veniva pubblicata sulla Piattaforma "Concorsi e Procedure Selettive" la scheda di valutazione dei titoli riferita alla ricorrente (classe ADSS – Regione Umbria), redatta dalla Commissione giudicatrice. Tale scheda, recante "Valutazione titoli" del 29/04/2026, attribuiva alla dott.ssa Burgo il seguente punteggio:

– **Punteggio totale titoli Commissione:** punti 48/50, così articolati:

- titoli di accesso: punti 25 (A.2.1: 12,50 + A.2.2: 12,50);
- altri titoli valutabili: punti 15 (B.4.6: 7,50; B.4.11.2: 2,50; B.4.12: 5,00)
- titoli di servizio: punti 8.

– **Punteggio complessivo concorsuale:**

- prova scritta: punti 86/100;
 - prova orale: punti 98/100;
 - titoli: punti 48/50;
 - per un totale di punti 232/250
6. Con tale prima valutazione, la Commissione riconosceva espressamente alla ricorrente il punteggio aggiuntivo di punti 12,50 di cui alla voce A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205/2023, qualificando di fatto il percorso di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 come **percorso selettivo di accesso al sostegno**, in quanto a numero programmato, in linea con la struttura e la ratio della disciplina ministeriale.
 7. Successivamente, con avviso prot. n. 8825 del 4 maggio 2026, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria – Direzione Generale, a firma del Dirigente dott. Fabrizio Fratini, comunicava la chiusura delle operazioni di valutazione dei titoli per la procedura ADSS e invitava i candidati a prendere visione del punteggio attribuito nell'area riservata della Piattaforma "Concorsi e Procedure Selettive".
 8. Nel medesimo avviso, l'Amministrazione stabiliva che "eventuali reclami avverso il punteggio assegnato potranno essere presentati (...) entro e non oltre le ore 23:59 del 14 maggio 2026 esclusivamente all'indirizzo e-mail direzioneumbria@istruzione.it".
 9. L'avviso prot. n. 8825/2026, avente valore di notifica ad ogni effetto di legge, aveva dunque la funzione di cristallizzare il quadro dei punteggi comunicati ai candidati e di fissare un termine perentorio entro il quale gli interessati avrebbero potuto contestare l'eventuale erronea attribuzione del punteggio titoli.
 10. Alla data del 14 maggio 2026, la scheda di valutazione della ricorrente risultava ancora quella del 29 aprile 2026, con punteggio titoli pari a 48/50, comprensivo del punteggio aggiuntivo A.2.2, e nessuna comunicazione individuale segnalava l'intenzione dell'Amministrazione di procedere a una revisione o rideterminazione in diminuzione del punteggio stesso.

11. Nonostante ciò, in data 22 maggio 2026, alle ore 08:48 – ossia **otto giorni dopo** la scadenza del termine fissato per la proposizione dei reclami (14 maggio 2026) – l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria procedeva, senza alcuna previa comunicazione individuale alla ricorrente né formale avvio di un procedimento partecipato, alla sostituzione della scheda di valutazione dei titoli originariamente pubblicata con una **nuova scheda** di “Valutazione titoli” riferita alla stessa candidata.

12. La nuova scheda del 22/05/2026 riportava i seguenti dati:

– Punteggio totale titoli USR: punti 35,50/50, così articolati:

- titoli di accesso: punti 12,50 (solo A.2.1), con eliminazione del punteggio A.2.2;
- altri titoli valutabili: punti 15 (invariati);
- titoli di servizio: punti 8 (invariati)

Accanto alla voce relativa al titolo di accesso ex art. 6 D.L. 71/2024 veniva apposta l’annotazione: **“D.L. 71/2024 art. 6 percorso non selettivo”**, a fondamento della cancellazione del punteggio aggiuntivo di cui alla voce A.2.2.

13. La rideterminazione unilaterale operata dall’USR comportava, in concreto:

- una riduzione di 12,50 punti sul punteggio dei titoli (da 48 a 35,50);
- una corrispondente riduzione di 12,50 punti sul punteggio complessivo concorsuale (da 232/250 a 219,50/250)

14. Tale modifica interveniva **dopo** la scadenza del termine perentorio dei reclami fissato dall’Avviso del 4 maggio 2026 nonché **in assenza di qualsiasi comunicazione preventiva** alla ricorrente circa l’intenzione dell’Amministrazione di riesaminare e ridurre il punteggio titoli ed infine **senza l’instaurazione di un contraddittorio procedimentale** o la concessione alla candidata di un termine per controdedurre.

15. La dott.ssa Burgo veniva così a conoscenza della riduzione del proprio punteggio titoli solo a seguito dell’accesso alla piattaforma, in un momento in cui il termine per proporre reclamo – secondo quanto stabilito dallo stesso USR – era già spirato, con evidente lesione del suo diritto di difesa, del principio di trasparenza e del legittimo affidamento ingenerato dalla precedente comunicazione di un punteggio ormai consolidato.

16. Appresa la sopravvenuta e non preannunciata riduzione del proprio punteggio titoli, la ricorrente, in data 8 e 9 giugno 2026, inviava all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria specifiche comunicazioni a mezzo PEC, con le quali

contestava la legittimità della modifica unilaterale del punteggio intervenuta dopo la scadenza del termine per i reclami e in assenza di comunicazione individuale; chiedeva il **ripristino del punteggio originario di 48/50** per i titoli, con particolare riferimento ai 12,50 punti di cui alla voce A.2.2; evidenziava che il **DL 71/2024, art. 6**, disciplina percorsi di specializzazione per il sostegno a **numero programmato**, con graduatoria di accesso, e che, pertanto, tali percorsi presentano carattere selettivo ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dalla tabella ministeriale; richiama la **FAQ ministeriale n. 21** (FAQ MIM – Allegato 11), nella quale il Ministero chiarisce che il requisito della “selettività” ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo A.2.2 va inteso con esclusivo riferimento alla presenza di un **numero programmato** e di una procedura di selezione in ingresso, indipendentemente dalla tipologia di ente erogatore.

17. Con nota prot. n. 11436 del 9 giugno 2026, l'USR Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, a firma del Dirigente dott. Fabrizio Fratini, rigettava il reclamo della ricorrente, limitandosi ad affermare, in via del tutto apodittica, che: *i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023*”.
18. Tuttavia la nota di rigetto: **non si confronta** in alcun modo con il dato oggettivo del numero programmato e della selezione in ingresso previsti per i percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024; **non considera** le indicazioni fornite dalla FAQ ministeriale n. 21, che la ricorrente aveva espressamente richiamato e **non motiva** sulle ragioni per cui, a fronte di una precedente attribuzione del punteggio A.2.2 da parte della Commissione, l'Amministrazione abbia ritenuto di modificare in senso peggiorativo la valutazione, per di più oltre il termine di reclamo e senza contraddittorio.
19. In data 8 giugno 2026, con D.D. prot. n. 266, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria approvava la graduatoria di merito relativa alla procedura concorsuale per la classe ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, indetta con il D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025.
20. In tale graduatoria, la ricorrente Federica Burgo risultava collocata: – alla **posizione n. 45** dell'elenco degli idonei, con punteggio complessivo di **219,50/250**, derivante dal punteggio prove (86 + 98) e dal punteggio titoli rideterminato dall'USR in 35,50/50.
21. Dalla graduatoria dei vincitori (Allegato 6) risulta che l'ultima posizione utile tra i vincitori (posizione n. 43) è coperta da un candidato con punteggio complessivo pari a **199,25/250**. **Se fosse stato mantenuto il punteggio titoli originariamente attribuito dalla Commissione (48/50), per un totale**

complessivo di 232/250, la ricorrente si sarebbe collocata ampiamente all'interno della graduatoria dei vincitori, in posizione migliore rispetto all'ultimo candidato utilmente collocato, con conseguente diritto all'assunzione nei ruoli di docente di sostegno per la scuola secondaria di II grado nella Regione Umbria.

22. La riduzione unilaterale del punteggio titoli da 48 a 35,50 punti e la conseguente collocazione della ricorrente tra i soli idonei (e non tra i vincitori) determinano, pertanto, un **pregiudizio diretto, attuale e concreto** alla sua posizione giuridica soggettiva, traducendosi nella perdita dell'immediata immissione in ruolo e nell'assenza di garanzie circa il futuro scorrimento della graduatoria.
23. Merita evidenziare fin da subito che il percorso di specializzazione sul sostegno frequentato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 6 D.L. 71/2024 – come emerge dalla documentazione in atti (decreto ministeriale n. 75 del 24 aprile 2025, Allegato B di fabbisogno, graduatorie di accesso INDIRE e università telematiche) – è strutturato su – **numero programmato** di posti, definito a livello nazionale e regionale in base al fabbisogno di docenti di sostegno; la formazione di **graduatorie di merito** per l'accesso ai corsi, formate sulla base di titoli e/o prove selettive e la previsione di procedure di ammissione che escludono i candidati non rientranti nel contingente programmato. Tali elementi confermano, sul piano oggettivo, la **natura selettiva** dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024, in piena coerenza con la definizione accolta dalla **FAQ MIM n. 21**, che riconduce il requisito della “selettività” alla presenza di un numero programmato e di una selezione in ingresso.
24. Nonostante ciò, l'USR Umbria ha inizialmente riconosciuto il carattere selettivo del percorso, attribuendo il punteggio A.2.2; successivamente ha mutato orientamento, qualificando il medesimo percorso come “non selettivo” e sottraendo il relativo punteggio, senza adeguata motivazione, oltre il termine dei reclami e senza contraddittorio ed in fine ha adottato una interpretazione **restrittiva e difforme** rispetto alle indicazioni ministeriali e alla prassi seguita in altre realtà territoriali, determinando una evidente **disparità di trattamento** a danno della ricorrente.
25. Tale quadro fattuale, come meglio si preciserà nei motivi di diritto, evidenzia una serie di profili di illegittimità degli atti impugnati (violazione di legge, eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, disparità di trattamento, violazione dei principi di trasparenza, partecipazione e tutela dell'affidamento), che giustificano la richiesta di integrale annullamento, con conseguente rideterminazione del punteggio titoli e della posizione della ricorrente in graduatoria.

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE IN PEIUS DEL PUNTEGGIO TITOLI – LESIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE E DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

La posizione della dott.ssa Federica Burgo si inserisce in un quadro fattuale e normativo che evidenzia una grave violazione delle garanzie partecipative sancite dalla legge n. 241 del 1990, con particolare riferimento agli artt. 7 e 10.

La ricorrente aveva visto consolidarsi la propria posizione nella procedura concorsuale PNRR3 – classe di concorso ADSS, Regione Umbria – all’esito della prima valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione, come risultante dalla scheda pubblicata il 29 aprile 2026 sulla Piattaforma “Concorsi e Procedure Selettive”, con attribuzione di punti 48/50 per i titoli (25 punti per i titoli di accesso, di cui 12,50 ex A.2.1 e 12,50 ex A.2.2, 15 punti per altri titoli, 8 punti per il servizio), per un punteggio complessivo di 232/250.

Tale assetto valutativo veniva espressamente comunicato dall’Ufficio scolastico regionale per l’Umbria con l’avviso prot. n. 8825 del 4 maggio 2026, con il quale l’Amministrazione dichiarava concluse le operazioni di valutazione dei titoli, invitava i candidati a prenderne visione nell’area riservata della piattaforma e fissava il termine perentorio del 14 maggio 2026, ore 23:59, per la proposizione di eventuali reclami, specificando modalità e indirizzo di trasmissione e attribuendo all’avviso valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Una volta spirato il termine per i reclami, l’assetto dei punteggi risultava, dunque, definito e conoscibile dai candidati, e la dott.ssa Burgo, che non aveva motivo di contestare la valutazione favorevole ricevuta, aveva pieno affidamento sulla stabilità della propria posizione, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione aveva formalmente dichiarato chiusa la fase di valutazione dei titoli.

In tale contesto, l’intervento successivo dell’USR Umbria, che in data 22 maggio 2026, alle ore 08:48, procedeva unilateralmente alla sostituzione della scheda di valutazione dei titoli, riducendo il punteggio da 48/50 a 35,5/50 e qualificando il percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 come “percorso non selettivo”, integra a tutti gli effetti un procedimento di secondo grado, volto al riesame e alla modifica in peius

di un precedente atto valutativo già noto alla destinataria e rispetto al quale era già decorso il termine per la partecipazione procedimentale in forma di reclamo.

È principio consolidato, anche alla luce dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale richiamata dalla Corte costituzionale, che l'esercizio del potere di autotutela decisoria – e, più in generale, ogni procedimento di secondo grado che incida su posizioni consolidate di privati – debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990, al fine di consentire all'interessato di percepire chiaramente l'apertura di una nuova fase procedimentale e di esercitare in modo effettivo il proprio diritto di partecipazione.

L'obbligo di comunicazione ex art. 7 grava, infatti, anche sui procedimenti di ritiro, modifica o revoca di atti favorevoli, ivi compresi quelli in materia concorsuale, dovendosi garantire al destinatario del provvedimento originario la possibilità di intervenire nel procedimento di secondo grado e di far valere le proprie ragioni prima che sia adottata una decisione peggiorativa.

Nel caso di specie, l'USR Umbria ha completamente omesso tale adempimento: la rideterminazione del 22 maggio 2026 è intervenuta senza alcuna previa comunicazione individuale alla dott.ssa Burgo, senza indicazione dell'oggetto del procedimento, dell'ufficio competente e del responsabile, e senza assegnazione di un termine congruo per la presentazione di memorie e documenti, in aperta violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990. L'atto di revisione in peius è stato così adottato "a sorpresa", con effetto immediato sulla posizione della candidata, la quale ne ha avuto contezza solo accedendo alla piattaforma, in un momento in cui il termine per i reclami era già spirato e in assenza di qualsiasi formale riapertura del contraddittorio procedimentale.

Questa condotta ha determinato una lesione grave e concreta del diritto di partecipazione procedimentale garantito dall'art. 10 L. 241/1990, che riconosce ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti il diritto di prendere visione degli atti del procedimento (accesso endoprocedimentale) e di presentare memorie scritte e documenti, imponendo all'amministrazione l'obbligo di valutarli e di darne conto, almeno sinteticamente, nella motivazione del provvedimento finale.

L'omessa comunicazione di avvio ha impedito alla ricorrente di attivare tempestivamente tali prerogative nella fase in cui l'USR stava riesaminando il suo punteggio, precludendole la possibilità di rappresentare, prima dell'adozione del provvedimento peggiorativo, gli elementi normativi e fattuali a sostegno della natura selettiva del percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 (numero programmato, D.M. 75/2025, FAQ ministeriale n. 21, graduatorie con candidati non ammessi).

Neppure può ritenersi che la successiva presentazione del reclamo dell'8-9 giugno 2026, con cui la dott.ssa Burgo ha contestato la riduzione del punteggio e chiesto il

ripristino dei 48 punti originari, valga a sanare ex post la violazione delle garanzie partecipative, atteso che tale reclamo è stato esaminato e respinto dall'USR con nota prot. n. 11436 del 9 giugno 2026, recante una motivazione meramente assertiva ("i percorsi di cui agli artt. 6 e 7 D.L. 71/2024 non rientrano nel punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023"), senza alcun reale confronto con le articolate deduzioni della ricorrente e senza alcun richiamo alla disciplina di settore e agli atti prodotti. L'amministrazione ha così violato anche l'art. 10 L. 241/1990 nella sua dimensione "a valle", omettendo di valutare e di confutare in modo effettivo le memorie difensive presentate dall'interessata, che restano del tutto ignorate nella motivazione del diniego.

Sotto altro profilo, la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non può essere ritenuta irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990. La rideterminazione del punteggio titoli non costituisce, infatti, attività meramente vincolata: essa implica una valutazione tecnico-discrezionale circa la qualificazione del percorso seguito dalla ricorrente alla luce del punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, della disciplina dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024 e del D.M. 75/2025, nonché degli indirizzi interpretativi ministeriali (FAQ n. 21), valutazione che avrebbe potuto essere sensibilmente influenzata dagli apporti difensivi della candidata se solo le fosse stato consentito di interloquire prima dell'adozione del provvedimento peggiorativo.

L'amministrazione, inoltre, non ha mai dimostrato – né in sede procedimentale né in sede contenziosa – che il contenuto della decisione non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza della partecipazione della ricorrente, onere che le incombe per poter invocare la non annullabilità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2. Al contrario, il tenore del reclamo dell'8-9 giugno 2026, con il puntuale richiamo al carattere a numero programmato dei percorsi ex art. 6, alle graduatorie universitarie con candidati non ammessi, alla FAQ n. 21 e alla prassi applicativa di altri casi, dimostra come la partecipazione avrebbe potuto apportare elementi fattuali e giuridici di sicuro rilievo, idonei a orientare diversamente la valutazione dell'USR.

Ne deriva una lesione evidente del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadini, nonché del principio del legittimo affidamento, particolarmente rilevante in materia concorsuale, dove la posizione dei candidati si consolida progressivamente lungo le varie fasi della procedura e l'amministrazione è tenuta a non frustrare, se non per ragioni oggettive e adeguatamente motivate, le aspettative ingenerate dai propri atti precedenti. L'USR, dopo aver dichiarato chiuse le operazioni di valutazione titoli e fissato un termine perentorio per i reclami, non poteva legittimamente riaprire d'ufficio la valutazione nei confronti della sola ricorrente, modificandone in peius il

punteggio, senza attivare un nuovo e trasparente contraddittorio procedimentale e senza garantire alla candidata le tutele partecipative previste dalla legge.

*

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO A.2.2 DELL'ALLEGATO B AL D.M. 205/2023, DELLA DISCIPLINA DEI PERCORSI EX ART. 6 D.L. 71/2024 E D.M. 75/2025, NONCHÉ DELLA FAQ MINISTERIALE N. 21 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, ILLOGICITÀ MANIFESTA E CONTRADDITTORIETÀ

Il punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, richiamato dal bando PNRR3 per la valutazione dei titoli, attribuisce un punteggio aggiuntivo (12,50 punti) per le specializzazioni sul sostegno conseguite attraverso percorsi che presentano un filtro selettivo all'accesso, tipicamente connesso a un numero programmato di posti e a una procedura di selezione in ingresso. La ratio evidente di tale previsione è quella di premiare, rispetto ai percorsi generalisti o meramente abilitanti, quei titoli che presuppongono una selezione preventiva tra gli aspiranti, assicurando un particolare livello qualitativo e meritocratico dei partecipanti.

La dott.ssa Burgo ha conseguito la propria specializzazione sul sostegno mediante un percorso universitario ex art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, come disciplinato dal D.M. 24 aprile 2025, n. 75, e dal relativo Allegato B sul fabbisogno. Tale disciplina prevede espressamente che i percorsi ex art. 6 siano attivati su **numero programmato**, determinato a livello nazionale e regionale in base al fabbisogno di docenti di sostegno, con riparto dei posti tra gli atenei e con graduatorie di accesso formate sulla base di criteri predeterminati (anni di servizio sul sostegno, punteggi, criteri di precedenza).

In concreto, le graduatorie degli atenei (eCampus, frequentato dalla dott.ssa Burgo, Pegaso) relative ai percorsi di sostegno ex art. 6 per la scuola secondaria di II grado – prodotte in atti – mostrano chiaramente la presenza di candidati “AMMESSO” e “NON AMMESSO”, a fronte di un contingente massimo di 180 posti per ciascuna università, con esclusione di aspiranti pur in possesso dei requisiti di servizio, per esaurimento dei posti disponibili.

Si tratta, dunque, di percorsi che presentano tutti gli elementi tipici della “selettività” in ingresso: numero programmato fissato a monte dal Ministero; graduatorie di merito per l'accesso; esclusione di candidati non rientranti nel contingente; criteri di priorità e, ove necessario, criteri di comparazione tra aspiranti. La stessa Amministrazione centrale ha chiarito, con la FAQ ministeriale n. 21 relativa al concorso PNRR3, che il criterio identificativo dei “percorsi selettivi di accesso” rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo è proprio la

sottoposizione a **numero programmato**, indipendentemente dalla specifica etichetta normativa del percorso o dall'ente erogatore. In altri termini, secondo il Ministero, un percorso è "selettivo" se è contingentato e comporta la formazione di una graduatoria di accesso con esclusione di una parte dei richiedenti: esattamente la situazione dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024.

In questo quadro, l'USR Umbria, nella prima valutazione del 29 aprile 2026, aveva correttamente riconosciuto alla dott.ssa Burgo il punteggio complessivo di 25 punti per i titoli di accesso, attribuendo 12,50 punti ex A.2.1 e ulteriori 12,50 punti ex A.2.2, in linea con la natura selettiva del percorso svolto. Solo successivamente, con la scheda di rideterminazione del 22 maggio 2026, l'USR ha eliminato i 12,5 punti ex A.2.2, annotando che il percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 sarebbe "percorso non selettivo", e, nella nota di rigetto del reclamo, ha affermato che i percorsi di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 71/2024 non rientrerebbero nel punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023.

La giurisprudenza amministrativa, in materia di concorsi pubblici e valutazione dei titoli, ha più volte ribadito che l'amministrazione deve attenersi a criteri di valutazione coerenti con la ratio delle disposizioni regolamentari e del bando, evitando interpretazioni irragionevolmente restrittive o arbitrarie che finiscano per svuotare di contenuto la previsione premiale o per introdurre, surrettiziamente, distinzioni non previste dal legislatore o dal bando; quindi l'amministrazione non può discostarsi, senza adeguata motivazione, dalla logica del sistema, né può trattare in modo deteriore situazioni sostanzialmente omogenee, pena la violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost.

Nel caso di specie, l'interpretazione adottata dall'USR Umbria si pone in evidente frizione con tali principi sotto tre profili: in primo luogo, disconosce la natura selettiva del percorso ex art. 6 D.L. 71/2024, in aperto contrasto con la disciplina di settore (numero programmato e graduatorie di accesso) e con gli indirizzi ministeriali; in secondo luogo, introduce una distinzione irragionevole fra percorsi a numero programmato formalmente ricondotti ad altre disposizioni (come i 30 CFU ex art. 2-ter D.Lgs. 59/2017) e percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024, altrettanto selettivi, ai quali viene negato il medesimo punteggio aggiuntivo, senza che vi sia alcuna differenza qualitativa o strutturale idonea a giustificare tale scarto di trattamento; in terzo luogo, contraddice la stessa prassi applicativa dell'USR, che in altri casi ha riconosciuto il punteggio ex A.2.2 (o titoli equivalenti) per percorsi a numero programmato, determinando così una disparità di trattamento ingiustificata tra candidati che si trovano in situazione analoga.

In realtà la disposizioni di cui punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 letta alla luce della sua ratio e degli atti attuativi (FAQ, decreti ministeriali sui percorsi a numero programmato), imponeva il riconoscimento del punteggio aggiuntivo ai

percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024, e non la loro esclusione aprioristica dal novero dei percorsi selettivi.

*

DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIDETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO E DELL'ATTO DI RIGETTO DEL RECLAMO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 E DELL'ART. 10 L. N. 241/1990

L'art. 3 L. n. 241/1990 impone che ogni provvedimento amministrativo sia sorretto da una motivazione che indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria; tale obbligo è tanto più stringente quando l'amministrazione incide in senso peggiorativo su una posizione di vantaggio già riconosciuta, come nel caso della dott.ssa Burgo, alla quale la Commissione aveva attribuito 48/50 punti per i titoli, poi ridotti dall'USR a 35,5/50. La motivazione deve essere congrua, logica e idonea a rendere comprensibile l'iter seguito, consentendo al destinatario e al giudice di verificare la coerenza del percorso valutativo rispetto alla normativa di riferimento.

Parallelamente, l'art. 10 L. n. 241/1990 riconosce ai partecipanti al procedimento il diritto di presentare memorie e documenti, imponendo all'amministrazione l'obbligo di valutarli e di darne conto, anche sinteticamente, nella motivazione del provvedimento finale; l'omessa considerazione di tali apporti difensivi integra violazione di legge e incide sulla completezza dell'istruttoria, traducendosi in un difetto di motivazione censurabile in sede giurisdizionale.

Alla luce di questi principi, appare evidente come, nel caso di specie, la condotta dell'USR Umbria si ponga in radicale frizione con gli obblighi motivazionali e istruttori. La scheda di rideterminazione del 22 maggio 2026, con cui vengono depennati i 12,5 punti già attribuiti alla ricorrente ex punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, si limita a riportare una laconica annotazione "D.L. 71/2024 art. 6 percorso non selettivo", senza alcun ulteriore riferimento alla disciplina di settore, alle caratteristiche concrete del percorso ex art. 6 D.L. 71/2024, al D.M. 75/2025 che ne regola il numero programmato e i criteri di accesso, né ai motivi per i quali si sarebbe ritenuto di discostarsi dalla precedente valutazione della Commissione.

Una simile formula, priva di qualunque articolazione argomentativa, non consente di comprendere se e in che misura l'amministrazione abbia effettivamente svolto un'istruttoria sulle peculiarità del percorso seguito dalla dott.ssa Burgo, né quali siano stati gli elementi normativi e fattuali ritenuti rilevanti ai fini della nuova qualificazione come "non selettivo". L'atto si risolve, dunque, in una mera affermazione conclusiva, che non esplicita il percorso logico-giuridico sottostante e si pone, per ciò solo, in contrasto con l'art. 3 L. 241/1990.

Analoga carenza si riscontra nella nota di rigetto del reclamo prot. n. 11436/2026, con la quale l'USR Umbria ha respinto le articolate doglianze della ricorrente limitandosi ad affermare che "i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023", senza confrontarsi minimamente con le specifiche censure formulate.

Anche in relazione al reclamo presentato dalla ricorrente l'USR avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui le argomentazioni fornite non fossero ritenute idonee a modificare la propria valutazione, indicando: in base a quali precisi parametri normativi o regolamentari il percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 sarebbe stato escluso dal novero dei percorsi selettivi di cui al punto A.2.2; per quali motivi la disciplina dettata dal D.M. 75/2025 (numero programmato, graduatorie di accesso, esclusione di aspiranti) non fosse ritenuta sufficiente a integrare il requisito della selettività; e, soprattutto, per quale ragione, a fronte di situazioni analoghe (percorsi universitari a numero programmato), l'USR avesse riconosciuto il punteggio aggiuntivo in altri casi, negandolo invece alla ricorrente.

La nota di rigetto, al contrario, omette qualsiasi riferimento alla FAQ ministeriale n. 21, non menziona il D.M. 75/2025 né l'Allegato B sul fabbisogno, tace completamente sulle graduatorie universitarie che documentano l'esclusione di candidati per esaurimento dei posti e non offre alcuna spiegazione circa le ragioni del diverso trattamento riservato a percorsi strutturalmente omogenei.

*

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ARTT. 3 E 97 COST.) NELLA VALUTAZIONE DEI PERCORSI A NUMERO PROGRAMMATO.

Si intende, altresì, evidenziare una chiara disparità di trattamento nella valutazione dei percorsi a numero programmato, in violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e buon andamento sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei canoni di ragionevolezza che devono informare l'azione amministrativa, in particolare in ambito concorsuale.

Nell'ambito della medesima procedura concorsuale su posto comune AM12 e AS12, bandita nell'ambito del medesimo concorso PNRR3, si evidenzia come i percorsi di abilitazione caratterizzati da numero programmato e graduatoria di merito – tra cui i 30 CFU ex art. 2-ter d.lgs. 59/2017 – hanno ottenuto correttamente l'attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.2.2 della tabella titoli dell'Allegato B al D.M. 205/2023, che invece non è stato attribuito alla dott.ssa

Burgo, pur essendo le modalità di accesso ai due percorsi (specializzazione e abilitazione) sostanzialmente identiche.

Si rappresenta, inoltre, che le valutazioni dei titoli allegate, entrambe riferite alla candidata Francesca Fiocchi, sono state redatte, per la classe di concorso AM12, dall'USR Umbria e, per la classe di concorso AS12, dall'USR Marche (in quanto, sebbene la candidata partecipasse al concorso per la regione Umbria, l'USR Marche era responsabile della procedura per la classe di concorso AS12 per entrambe le regioni Umbria e Marche).

La ricorrente ha documentato che l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria ha riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ad altri candidati che avevano frequentato percorsi universitari a numero programmato, caratterizzati da una selezione in ingresso, quali i percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 2-ter d.lgs. 59/2017, analoghi a quello dalla stessa frequentato.

In particolare, le schede di valutazione titoli relative ad altri concorrenti (ad es.

Francesca Fiocchi) mostrano l'attribuzione di 12,5 punti aggiuntivi con l'esplicita annotazione di "percorso selettivo", proprio in ragione della struttura a numero programmato del corso e della presenza di criteri comparativi per l'ammissione.

Si tratta di percorsi che, sotto il profilo rilevante ai fini del punto A.2.2 (selettività in ingresso), sono pienamente omogenei al percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 seguito dalla dott.ssa Burgo: anche quest'ultimo, infatti, è disciplinato dal D.M. 75/2025 e dal relativo Allegato B sul fabbisogno come **percorso universitario a numero programmato**, con un contingente di posti predeterminato su base nazionale e regionale, graduatorie di accesso formate in base agli anni di servizio e ad altri criteri oggettivi, ed esclusione di candidati per esaurimento dei posti disponibili. Le graduatorie degli atenei (eCampus, Pegaso) prodotte in atti, recanti l'indicazione "AMMESSO" / "NON AMMESSO" a fronte di un limite massimo di 180 posti, confermano empiricamente che l'accesso al percorso ex art. 6 è stato effettivamente contingentato e selettivo, con esclusione di soggetti in possesso dei requisiti generali ma collocati oltre la soglia utile in graduatoria.

A fronte di queste situazioni sostanzialmente omogenee – percorsi universitari a numero programmato, con selezione in ingresso e graduatorie di ammissione – l'USR Umbria ha però adottato un trattamento differenziato: da un lato, ha **riconosciuto** il punteggio aggiuntivo ex A.2.2 (o titoli equivalenti) ai candidati che avevano frequentato i percorsi 30 CFU ex art. 2-ter D.Lgs. 59/2017; dall'altro, ha **negato** il medesimo punteggio alla dott.ssa Burgo per il percorso ex art. 6 D.L. 71/2024, sostenendo che quest'ultimo non sarebbe "selettivo", senza addurre alcuna motivazione idonea a giustificare una così marcata differenza di trattamento.

Un simile comportamento si pone in diretto contrasto con il principio di uguaglianza e di parità di trattamento ex art. 3 Cost. e con il principio di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., che impongono all'amministrazione di trattare in modo uguale situazioni uguali e di differenziare il trattamento solo in presenza di ragioni oggettive, ragionevoli e puntualmente esplicitate nella motivazione del provvedimento.

La disparità di trattamento non è, peraltro, meramente teorica, ma ha inciso in modo diretto e immediato sulla posizione della ricorrente in graduatoria. La mancata attribuzione dei 12,5 punti ex punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023 ha determinato la riduzione del punteggio complessivo da 232/250 (in caso di corretta valutazione) a 219,5/250, con la conseguenza che la dott.ssa Burgo è stata collocata nell'elenco degli idonei non vincitori (posizione n. 45), pur avendo – in ipotesi di corretta attribuzione del punteggio – un risultato superiore a quello dell'ultimo vincitore (199,25/250) riportato nella graduatoria dei vincitori.

Si evidenzia, inoltre, che l'ultimo vincitore risulta avere un punteggio inferiore anche a quello effettivamente attribuito alla ricorrente (219,5/250), verosimilmente in ragione dell'applicazione delle riserve di legge; ciò comporta che, persino con il punteggio ridotto, la ricorrente consegue un risultato superiore a quello dell'ultimo vincitore.

Per la medesima ragione, anche gli ultimi quattro candidati collocati nella graduatoria dei vincitori presentano un punteggio inferiore a quello "in peius" della ricorrente, in quanto beneficiari di riserva.

Quanto ai soli candidati non riservisti, l'ultimo vincitore che presenta un punteggio superiore a quello della ricorrente (nella misura ridotta di 219,5/250), ma comunque significativamente inferiore al punteggio che si sarebbe dovuto attribuire in caso di corretta valutazione (232/250), è collocato alla posizione n. 39 della graduatoria con punti 220/250.

*

5. VIOLAZIONE DELL'ART. 10-BIS L. N. 241/1990 – OMESSA COMUNICAZIONE DEI MOTIVI OSTATIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RIESAME E DEL RECLAMO – LESIONE DEL CONTRADDITTORIO PREDECISORIO.

A seguito della rideterminazione in peius del punteggio titoli operata dall'USR Umbria in data 22 maggio 2026 – con riduzione del punteggio da 48/50 a 35,5/50 la ricorrente, una volta venuta a conoscenza della modifica, ha tempestivamente attivato il rimedio amministrativo a sua disposizione, trasmettendo, con PEC dell'8-9 giugno 2026, una istanza/reclamo articolata diretta a ottenere il riesame della valutazione dei titoli e il ripristino del punteggio originario.

Tale iniziativa ha dato luogo, a tutti gli effetti, a un **procedimento ad istanza di parte**, volto a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela correttiva da parte dell'USR in relazione alla rideterminazione del punteggio titoli. In questo tipo di procedimenti trova piena applicazione l'art. 10-bis L. 241/1990, che impone all'amministrazione, prima di adottare un provvedimento di rigetto dell'istanza, di comunicare al richiedente i **motivi ostativi all'accoglimento** della domanda, assegnandogli un termine per presentare osservazioni e documenti, i quali devono essere valutati e, se del caso, confutati nel provvedimento finale.

La ratio dell'istituto del c.d. "preavviso di rigetto" è quella di garantire un **contraddittorio predecisorio effettivo**, consentendo al privato di conoscere in anticipo le ragioni per cui l'amministrazione intende respingere la sua richiesta e di interloquire su tali ragioni, eventualmente apportando chiarimenti, integrazioni documentali o argomentazioni giuridiche idonee a indurre l'amministrazione a rivedere il proprio orientamento. La giurisprudenza ha chiarito che l'omissione della comunicazione ex art. 10-bis determina l'illegittimità del provvedimento conclusivo per violazione di legge, ogniqualvolta il procedimento presenti margini di discrezionalità (anche tecnica) e la partecipazione del privato possa incidere in concreto sul contenuto della decisione.

Nel caso della dott.ssa Burgo, l'USR Umbria ha **respinto il reclamo** con nota prot. n. 11436/2026 del 9 giugno 2026, senza avere previamente comunicato alcun preavviso di rigetto, né indicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, precludendo così alla ricorrente la possibilità di replicare specificamente alle ragioni di diniego e di fornire ulteriori chiarimenti o documenti prima dell'adozione del provvedimento definitivo.

L'amministrazione si è limitata a formulare, nella nota di rigetto, l'asserzione secondo cui "i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023", senza che tale affermazione fosse stata anticipata alla ricorrente in forma di preavviso, né fosse stata oggetto di un confronto preventivo.

In simili condizioni, non ricorrono affatto i presupposti per l'applicazione della clausola di non annullabilità di cui all'art. 21-octies L. 241/1990. Da un lato, infatti, il procedimento non aveva ad oggetto un'attività strettamente vincolata, ma un apprezzamento tecnico-discrezionale sulla natura del titolo e sulla sua riconducibilità al punto A.2.2, come dimostra lo stesso revirement dell'USR rispetto alla valutazione originaria della Commissione; dall'altro, l'amministrazione non ha fornito alcuna dimostrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in presenza del contraddittorio predecisorio, onere che, secondo la giurisprudenza, grava sulla p.a.

che intenda invocare l'art. 21-octies per escludere l'annullabilità del provvedimento viziato.

Al contrario, il tenore del reclamo dell'8-9 giugno 2026 e la documentazione già prodotta dalla ricorrente evidenziano come la partecipazione ulteriore – consentita da un corretto preavviso di rigetto – avrebbe potuto apportare elementi fattuali e giuridici aggiuntivi (ad esempio ulteriori atti ministeriali, prassi applicative di altri USR, chiarimenti sull'organizzazione concreta del percorso) idonei a sollecitare un ripensamento da parte dell'amministrazione o, quantomeno, a imporre una motivazione più approfondita e consapevole.

In questo contesto, l'omissione della comunicazione ex art. 10-bis non può essere degradato a vizio meramente formale, ma assume carattere sostanziale, poiché ha inciso direttamente sulla possibilità per la ricorrente di incidere sul contenuto della decisione finale, privandola di una garanzia procedimentale che il legislatore ha espressamente previsto per i procedimenti ad istanza di parte. Ne consegue che il provvedimento oggetto di impugnativa deve essere annullato.

P.Q.M

Tutto ciò premesso, la ricorrente, dott.ssa Federica Burgo, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, adito come in epigrafe, voglia:

annullare i provvedimenti impugnati con conseguente condanna dell'amministrazione alla rideterminazione del punteggio con attribuzione dei 12,5 punti di cui al punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, in ragione della natura selettiva e a numero programmato del percorso di specializzazione sul sostegno ex art. 6 D.L. 71/2024, disciplinato dal D.M. 75/2025; conseguentemente condannare alla rideterminazione della graduatoria di merito ADSS – Regione Umbria della procedura PNRR3, con collocazione della ricorrente in posizione utile tra i vincitori, in considerazione del punteggio complessivo di 232/250, superiore a quello dell'ultimo vincitore (199,25/250) risultante dalla graduatoria approvata con D.D. n. 266/2026 e, quindi, al riconoscimento del proprio diritto all'immissione in ruolo quale docente di sostegno per la scuola secondaria di II grado nella Regione

Umbria, con decorrenza e anzianità da determinarsi, nonché al conseguente trattamento economico e giuridico.

In via istruttoria disporre, ove ritenuto necessario, ordine di esibizione ex art. 65 c.p.a. delle determinazioni interne dell'USR Umbria e del Ministero dell'Istruzione e del Merito relative ai criteri di qualificazione dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini dell'applicazione del punto A.2.2 dell'Allegato B al D.M. 205/2023, nonché di eventuali pareri, circolari o note interpretative utilizzate dall'Amministrazione per la rideterminazione dei punteggi titoli.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio in favore della ricorrente, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

*

La ricorrente, dott.ssa Federica Burgo, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo, formula espressa

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

e chiede che il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, nonché dell'eventuale decreto presidenziale, nei confronti di tutti i controinteressati, prescrivendone le modalità.

L'art. 41, comma 4, c.p.a. dispone infatti che:

«Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.»

Nel caso di specie, i controinteressati sono costituiti da tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria ADSS – Regione Umbria, approvata con D.D. prot. n. 266 dell'8 giugno 2026 (Allegato 5), e, in particolare:

- dai candidati inseriti nella graduatoria dei vincitori di cui all'Allegato 6 – ADSS_Graduatoria vincitori.pdf;
- nonché dai candidati collocati in posizione anteriore rispetto alla ricorrente nell'elenco degli idonei di cui all'Allegato 7 – ADSS_30%.pdf.

La graduatoria dei vincitori reca un elenco nominativo dalla posizione n. 1 alla posizione n. 43 (Allegato 6), mentre l'elenco degli idonei reca le posizioni da n. 44 a n. 56 (Allegato 7); la ricorrente è collocata alla posizione n. 45 dell'elenco idonei.

Ne consegue che i soggetti potenzialmente controinteressati coincidono, quantomeno, con tutti i candidati collocati in posizione anteriore rispetto alla ricorrente, ossia:

- i 43 candidati vincitori (posizioni 1–43 della graduatoria principale); – il candidato idoneo collocato alla posizione n. 44 dell'elenco idonei

La notificazione individuale nei modi ordinari risulta, pertanto, particolarmente difficile per il numero dei destinatari, ricorrendo il presupposto previsto dall'art. 41, comma 4, c.p.a. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nelle procedure concorsuali, dopo l'approvazione della graduatoria, i candidati collocati in posizione utile anteriore al ricorrente assumono qualità di controinteressati e che, in presenza di un numero elevato di tali soggetti, è ammissibile e opportuna la notificazione per pubblici proclami.

Pertanto si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e USR Umbria in apposita sezione dedicata agli atti di notifica con ordine all'Amministrazione resistente di mantenere online la predetta documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, secondo prassi già adottata nella giurisprudenza amministrativa in materia di notificazioni per pubblici proclami, così da assicurare un'informazione effettiva e continuativa ai controinteressati e con obbligo, a carico dell'Amministrazione, di rilasciare alla ricorrente (o al suo difensore) attestazione di avvenuta pubblicazione, recante l'indicazione della data di inizio e fine pubblicazione, nonché delle modalità con cui la stessa è stata eseguita, ai fini del deposito in giudizio quale prova dell'avvenuta notificazione per pubblici proclami.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la ricorrente ha un reddito familiare superiore ai limiti di legge e pertanto è tenuta al versamento del contributo unificato di euro 900,00

Roma

Avv. Francesco Americo